



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/35 DEL 3.07.2024

Oggetto: **Riprogrammazione economie REIS. Definizioni criteri e modalità. Art. 65, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con la legge regionale 2 agosto 2016, n. 18, è stato istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS), quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, con l'obiettivo di consentire l'accesso ai beni essenziali e la partecipazione dignitosa alla vita sociale.

L'attuale disciplina attuativa del REIS è contenuta nelle linee guida per il triennio 2024-2026, approvate dalla Giunta regionale, in via preliminare, con la deliberazione n. 46/36 del 22 dicembre 2023, e, in via definitiva, con la deliberazione n. 4/39 del 15 febbraio 2024.

L'Assessore prosegue ricordando che l'art. 65 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), ha disposto la riprogrammazione delle economie REIS relative alle annualità 2019 e precedenti, non computate nel calcolo del riparto di cui alla legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), e le economie REIS relative all'annualità 2021, fino alla concorrenza di euro 7.800.000.

Il comma 3 del succitato art. 65 stabilisce, inoltre, che "Le ulteriori economie REIS riversate dai comuni e dai PLUS nel bilancio regionale non assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 sono destinate a dare attuazione alla legge regionale n. 18 del 2016 secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione".

L'Assessore ricorda che, secondo le disposizioni contenute nelle linee guida 2021-2023, approvate, in via definitiva, con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/25 del 11 agosto 2021, le risorse per le annualità 2022 e 2023 sono state assegnate secondo i seguenti criteri "il 30% in parti uguali; il 35% in proporzione all'ultimo dato ISTAT di popolazione disponibile e il 35% in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari. Le risorse assegnate ai Comuni (90%) e



quelle assegnate al Comune/Unione di Comuni in cui insiste l'ufficio di piano dell'ambito territoriale PLUS competente (10%), sono erogate dalla Regione anticipatamente a seguito dell'approvazione della legge che le stanziava".

Inoltre, negli anni 2022 e 2023, con le stesse modalità di riparto sopradescritte, ma con trasferimento delle risorse complessive agli Ambiti PLUS, sono state liquidate le somme a valere sul Fondo nazionale delle politiche sociali, come previsto nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 50/45 del 28 dicembre 2021 e n. 35/49 del 22 novembre 2022.

Tali assegnazioni, non essendo state erogate sulla base dell'effettivo fabbisogno dei territori, hanno comportato la presenza di disparità rilevanti tra comuni piccoli e medio piccoli, in cui le risorse eccedevano rispetto alla reale richiesta e i comuni di maggiore dimensione, con trasferimenti fortemente sottodimensionati. Questa problematica è stata più volte segnalata dai comuni e, allo stato attuale, la copertura del fabbisogno delle graduatorie in essere, con scadenza entro giugno 2024, rappresenta una forte criticità.

Per superare le criticità connesse alle precedenti disposizioni, le nuove linee guida 2024-2026 prevedono un allineamento delle tempistiche di erogazione, da parte di tutti i comuni, a decorrere da luglio 2024 e del relativo trasferimento delle risorse, sulla base del reale bisogno rilevato e trasmesso alla Direzione generale delle Politiche Sociali entro 5 mesi dall'approvazione delle stesse linee guida.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale evidenzia, pertanto, la necessità di destinare le ulteriori economie REIS riversate dai comuni e dai PLUS nel bilancio regionale, non precedentemente assegnate, secondo i criteri e le modalità che seguono:

- a) in via prioritaria, per coprire il maggiore fabbisogno non soddisfatto dai fondi a disposizione dei comuni delle graduatorie in essere con scadenza entro giugno 2024, comprensivi di tutte le risorse trasferite sia a favore degli stessi enti che degli ambiti per le annualità 2022-2023. Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno comunicato dai comuni, le risorse verranno assegnate secondo le modalità di calcolo contenute nell'art. 6 delle linee guida 2024-2026: l'incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun comune richiedente, "ponderato" sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'Istat, sul totale del fabbisogno "ponderato" complessivo di tutti i comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente disponibili;
- b) le restanti risorse per coprire il fabbisogno, che verrà comunicato dai comuni per l'anno 2024,



- come disciplinato dall'articolo 6 delle linee guida 2024-2026 sopra illustrato, ed eventualmente non coperto dalle risorse stanziato nel bilancio regionale per la stessa annualità;
- c) le eventuali ulteriori risorse disponibili sono assegnate ai PLUS, per l'attivazione e il funzionamento delle équipes multidisciplinari di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 18 /2016. Le risorse sono assegnate secondo i seguenti criteri: 30 per cento in parti uguali; 35 per cento in proporzione all'ultimo dato ISTAT disponibile di popolazione e 35 per cento in proporzione ai disoccupati secondo gli ultimi dati censuari.

L'Assessore, inoltre, propone:

- di dare atto che le risorse di cui all'art. 65, comma 3, della legge regionale n. 9/2023 sono stanziato sul capitolo SC08.9223 (V1084), come nuova competenza (iscrizione di somme incassate nell'anno) o come reiscrizione di avanzo vincolato (somme incassate in anni precedenti);
- di dare mandato al Servizio competente della Direzione generale delle Politiche Sociali di adottare gli atti gestionali conseguenti alle disposizioni contenute in questa deliberazione.

L'Assessore comunica, infine, che, sulla presente deliberazione, è stata raggiunta l'intesa nella Conferenza Regione-Enti locali nella seduta del 14 maggio 2024, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza Regione – Enti locali).

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di stabilire, in esecuzione dell'art. 65, comma 3, della legge regionale n. 9/2023, che le economie REIS riversate dai Comuni e dai PLUS nel bilancio regionale e non assegnate, ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, e destinate a dare attuazione alla legge regionale n. 18/2016 (legge istitutiva del REIS), vengano utilizzate secondo i seguenti criteri e modalità:
- a) in via prioritaria, per coprire il maggiore fabbisogno non soddisfatto dai fondi a disposizione



dei comuni delle graduatorie in essere con scadenza entro giugno 2024, comprensivi di tutte le risorse trasferite sia a favore degli stessi enti che degli ambiti per le annualità 2022-2023. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno comunicato dai comuni, le risorse verranno assegnate secondo le modalità di calcolo contenute nell'art. 6 delle linee guida 2024-2026: l'incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun comune richiedente, "ponderato" sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'Istat, sul totale del fabbisogno "ponderato" complessivo di tutti i Comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente disponibili;

- b) le restanti risorse per coprire il fabbisogno che verrà comunicato dai comuni per l'anno 2024, come disciplinato dall'articolo 6 delle linee guida 2024-2026 sopra illustrato, ed eventualmente non coperto dalle risorse stanziato nel bilancio regionale per la stessa annualità;
 - c) le eventuali ulteriori risorse disponibili sono assegnate ai PLUS per l'attivazione e il funzionamento delle équipe multidisciplinari di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 18 /2016. Le risorse sono assegnate secondo i seguenti criteri: 30 per cento in parti uguali; 35 per cento in proporzione all'ultimo dato ISTAT disponibile di popolazione e 35 per cento in proporzione ai disoccupati secondo gli ultimi dati censuari;
- di dare atto che le risorse di cui all'art. 65, comma 3, della legge regionale n. 9/2023, sono stanziato sul capitolo SC08.9223 (V1084), come nuova competenza (iscrizione di somme incassate nell'anno) o come reiscrizione di avanzo vincolato (somme incassate in anni precedenti);
 - di dare mandato al Servizio competente della Direzione generale delle Politiche Sociali di adottare gli atti gestionali conseguenti alle disposizioni contenute in questa deliberazione.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde